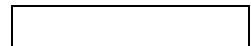


Civile Ord. Sez. 3 Num. 21405 Anno 2026
Presidente: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA
Relatore: TASSONE STEFANIA
Data pubblicazione: 23/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15472/2024 R.G. proposto da:

ACQUA CAMPANIA SPA in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA GIUSTINO, domiciliata *ex lege*
all'indirizzo Pec in atti.

-ricorrente-

contro

ASAM - AZIENDA SPECIALE **SERVIZI IDRICI INTEGRATI**, IN
LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato **CIRO CAFIERO**
unitamente all'avvocato SALVATORE MASCOLO, domiciliata *ex lege*
all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 1891/2024 depositata il 30/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2026 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. La società Acqua Campania s.p.a. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, l'A.S.A.M. - Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati, in liquidazione, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 2.076.447,52, a titolo di corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile, effettuato a mezzo degli acquedotti regionali, ex Casmez, dal II trim. 2005 fino a tutto il IV trim. 2007.

La società attrice chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata che venisse dichiarato l'obbligo dell'A.S.A.M al pagamento del corrispettivo della fornitura idrica regionale per l'importo complessivo di € 2.076.447,52 per il periodo dal II trimestre 2005 a tutto il 31.12.2007 a titolo di inadempimento contrattuale o in via subordinata ex art. 2041 c.c. con conseguente condanna della stessa al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva l'A.S.A.M., la quale contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo, in sintesi, il difetto di giurisdizione, la inammissibilità dell'azione per precedenti giudicati, la mancanza di valida convenzione tra le parti, l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. e l'illegittimità delle tariffe applicate.

2. Con sentenza n. 1673/2017 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava le domande formulate da Acqua Campania, la quale proponeva appello, cui resisteva l'A.S.A.M.

3. All'udienza del 26.04.2018, la Corte di Appello di Napoli, con ordinanza emessa in pari data, disponeva l'esperimento della mediazione delegata, ai sensi dell'art.5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010,

con onere per le parti di presentare la relativa domanda entro il termine di 15 giorni.

3.1. Successivamente, con ordinanza del 06.07.2023, la corte d'appello rilevava che all'incontro di mediazione del 23.05.2018 avevano partecipato, per Acqua Campania s.p.a., l'avv. Davide Poggiagliolmi, munito di procura contenuta nell'istanza di mediazione nonché con procura apposta in calce all'atto di appello, e l'avv. Simona Prisco, dipendente della società, in forza di delega scritta, unitamente a copia del documento del legale rappresentante di Acqua Campania, e riteneva necessario che le parti svolgessero a mezzo di apposite note illustrative le proprie difese in ordine al corretto esperimento della mediazione, trattandosi di questioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione, soprattutto con riguardo alla procedibilità dell'appello.

3.2. Quindi, con sentenza n. 1891/2024, la corte napoletana dichiarava l'improcedibilità dell'appello proposto da Acqua Campania s.p.a., sul rilievo della violazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.

4. Avverso tale sentenza Acqua Campania s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la A.S.A.M.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, cod. proc. civ.

La società ricorrente e la società resistente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 5-*quater*, comma 1 e 2, del d. lgs. n. 28/2010, nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli dichiara improcedibile l'appello ritenendo non correttamente esperito il procedimento di mediazione delegata - violazione della *ratio* sottesa alla norma nella ontologica funzione deflattiva anche relativamente alla delegabilità della

mediazione – art. 360, n. 3 c.p.c.”.

Deduce la violazione dell’art. 5-*quater*, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 28/2010, ritenendo violata la *ratio* sottesa alla norma, avuto riguardo alla sua “ontologica funzione deflattiva anche relativamente alla delegabilità della mediazione”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. La censura è, infatti, sostanzialmente finalizzata ad attingere alla attività valutativa riservata al giudice di merito, sollecitandone un nuovo e diverso esame (v. Cass., n. 25155/2020). Essa, infatti, da un lato, imputa alla sentenza impugnata di avere omesso ogni preliminare valutazione circa la “demandabilità” della controversia alla mediazione; dall’altro, assume che la Corte d’appello abbia erroneamente applicato l’art. 5-*quater*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, reputando demandabile alla mediazione delegata una controversia che, per la sua peculiare natura, non avrebbe potuto esserlo.

La decisione di rimettere la causa alla mediazione si sottrae al sindacato di questa Corte, considerato che l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 dispone che “...il giudice, anche in sede di giudizio d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, *può* disporre l’esperimento del procedimento di mediazione...”; trattasi, all’evidenza, di una valutazione sulla potenziale “demandabilità” della controversia alla mediazione esclusivamente riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 28/2010 nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli dichiara improcedibile l’appello ritenendo non correttamente esperito il procedimento di mediazione delegata – omesso e/o errato esame di atti e documenti rilevanti oggetto di giudizio tra le parti – art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Deduce la violazione dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, nella parte in cui la corte territoriale ha dichiarato improcedibile l'appello per non aver correttamente esperito il procedimento di mediazione delegata.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte di merito ritenuto non validamente esperito il procedimento di mediazione e, per l'effetto, non avverata la condizione di procedibilità dell'appello, muovendo dall'erroneo presupposto che Acqua Campania s.p.a. non avesse ritualmente partecipato alla mediazione demandata. Sostiene, al contrario, che la società appellante fosse adeguatamente stata rappresentata al primo incontro sia dall'avv. Prisco, dipendente della società, sia dall'avv. Poggiagliolmi, entrambi muniti di apposita procura speciale sostanziale conferita *ad hoc*.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

2.2. Valga, al riguardo, anzitutto ricordare, e qui ribadire, gli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui: -) la partecipazione della parte al primo incontro di mediazione si realizza, per quanto qui in particolare rileva, per le persone giuridiche, mediante partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010, poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi; -) resta tuttavia fermo che, al primo incontro di mediazione, la parte deve comparire, personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale. Con la conseguenza che la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità”.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato come dalla lettura

sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass., n. 8473/2019; Cass., n. 18068/2019).

In questa prospettiva, "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"; in particolare, all'art. 8 d.lgs. 28/2010 è stato previsto espressamente che "al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati". E, sebbene "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (Cass. 8473/2019, cit.), tuttavia "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri" e "non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore" (Cass., n. 8473/2019, cit.).

È stato dunque altresì precisato che "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico

oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass. 8473/2019, cit.).

Ancora di recente, questa Corte ha ribadito che, nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale, e che questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, sono applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 (v. Cass., n. 13029/2022; Cass., n. 9608/2026, non massimata).

2.3. Alla luce dei principi appena richiamati, ai quali la sentenza impugnata si è puntualmente conformata, il motivo è infondato.

La Corte d'appello di Napoli ha, infatti, accertato che, pur essendo stata la mediazione tempestivamente avviata, al primo incontro non era comparso il legale rappresentante della società appellante, ma erano soltanto intervenuti una dipendente delegata a "presenziare" e il procuratore, già costituito quale difensore nel giudizio di appello, meramente delegato ad "assistere". Ha quindi rilevato che né dal verbale di mediazione, né dagli atti processuali, emergeva il conferimento di una procura idonea secondo i criteri elaborati da questa Corte, ossia di una procura speciale sostanziale che autorizzasse i soggetti presenti a partecipare in nome e per conto della parte, con chiara indicazione dei poteri conferiti, ivi compreso il potere di disporre dei diritti sostanziali controversi allo scopo del possibile raggiungimento di un accordo

conciliativo.

Il ragionamento della Corte territoriale è dunque coerente con il consolidato orientamento di legittimità sopra richiamato: la partecipazione alla mediazione, anche quando avvenga tramite un rappresentante della persona giuridica o tramite il difensore, esige pur sempre il conferimento di poteri rappresentativi sostanziali effettivi, tali da consentire al delegato non una mera presenza formale all'incontro, bensì una reale interlocuzione con il mediatore e con la controparte, funzionale alla possibile composizione della lite. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha escluso che potessero ritenersi sufficienti una delega limitata a "presenziare" e una delega limitata ad "assistere", formule che, di per sé, non implicano il potere di mediare, conciliare o comunque disporre dei diritti oggetto della controversia.

Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità dell'appello è stata resa dalla corte di merito a mezzo di motivazione congrua, scevra da vizi logico-giuridici e che dunque pienamente resiste al sindacato di legittimità.

2.4. Inammissibili, poi, risultano le ulteriori censure che compongono il motivo, tutte sostanzialmente finalizzate a sollecitare una diversa interpretazione del contenuto delle deleghe rilasciate, come pure inammissibile è la deduzione, neppure formalmente menzionata nella rubrica del motivo, della presunta violazione, da parte della corte territoriale, dei canoni ermeneutici ex art. 1362 c.c.

Sotto tale ultimo profilo, la censura introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione che l'impugnata sentenza per nulla menziona e che la società odierna ricorrente non si perita di localizzare, specificando se, dove e quando sia stata trattata nel precedente contesto processuale, pertanto nuovamente incorrendo nel rilievo di inammissibilità per novità della doglianza.

2.5. Infine, non conduce a diversa conclusione l'ulteriore rilievo della

ricorrente, secondo cui la mediazione dovrebbe ritenersi comunque validamente esperita perché, al primo incontro dinanzi al mediatore, sarebbe comparso il legale rappresentante della controparte, il quale avrebbe dato atto dell'impossibilità di pervenire ad un accordo conciliativo.

La censura, oltre a evocare in termini del tutto generici e assertivi una rituale comparizione della controparte, è infatti manifestamente infondata.

È pur vero che questa Corte ha affermato che, in tema di mediazione, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata all'esito del primo incontro, quando una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate dal mediatore, dichiarino la propria indisponibilità a proseguire nel percorso conciliativo (v. Cass., n. 8473/2019). Tale principio, tuttavia, presuppone pur sempre che il primo incontro si sia svolto con la rituale partecipazione delle parti, personalmente ovvero mediante soggetti muniti di effettivi poteri rappresentativi sostanziali, secondo quanto richiesto dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2010 e dall'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità.

Invero, una dichiarazione di indisponibilità alla prosecuzione, proveniente dalla controparte ritualmente comparsa, non può sanare la partecipazione irrituale dell'altra parte, quando questa sia presente solo attraverso soggetti privi di una procura speciale sostanziale: diversamente opinando, si finirebbe per svuotare di contenuto il requisito della partecipazione effettiva alla mediazione, riducendo il primo incontro ad un adempimento meramente formale e consentendo alla parte di sottrarsi al confronto sostanziale conferendo una delega a soggetti abilitati soltanto a comparire nel procedimento, ma non anche a valutare, trattare e, se del caso, disporre dei diritti controversi.

3. Dalla ritenuta infondatezza delle censure dedotte nel secondo

motivo deriva il rigetto dell'intero ricorso.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della società controricorrente, che dichiara di essere antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delle società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore che dichiara di essere antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 12 giugno 2026.

Il Presidente

PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO